



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE

- Presidente -

Sent. n. sez. 203/2026

UGO BELLINI

- Relatore -

CC - 18/02/2026

ALESSANDRO RANALDI

R.G.N. 43027/2025

ALESSANDRO D'ANDREA

MARINA CIRESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 25/11/2025 Il giudice del Tribunale di Roma ha dichiarato la improcedibilità dell'opposizione proposta da [REDACTED] ai sensi dell'art.99, comma 4, D.Lgs. 115/2002 avverso il decreto di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che il ricorrente non aveva provveduto alla notifica dell'opposizione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o comunque non era stata depositata prova dell'avvenuta notifica.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [REDACTED] lamentando violazione di legge, in quanto nessuna disposizione di legge prevede la inammissibilità-improcedibilità dell'opposizione in ipotesi di omessa notifica del ricorso all'Ufficio delle Entrate. Sotto diverso profilo rappresenta che neppure la circostanza di non essere stata offerta prova, entro il termine di comparizione, dell'intervenuta notifica poteva essere motivo di improcedibilità del ricorso in quanto, una volta esclusa la ricorrenza di una causa estintiva del giudizio, l'omesso deposito delle relate di notifica, sulla base del principio di conservazione degli atti giuridici e del diritto di difesa, doveva risolversi in una sollecitazione a procedere alla rinnovazione della notifica o al deposito delle relate, previa fissazione di un termine per provvedervi. Evidenzia infine come, nella specie, le notifiche erano state eseguite tanto all'Ufficio finanziario quanto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto del termine assegnato e allegava copia delle notifiche perfezionate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

È consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'esegesi per cui tale procedimento segue le forme del processo penale, essendo stato, in particolare, affermato che è abnorme il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del Presidente del Tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (così, espressamente, Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019, Mucci, Rv.



274908-01). Ed ancora, nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. D.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077-01; Sez. 4, n. 9459 del 06/11/2024, Noia, Rv. 287549-01; Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno, Rv. 283424-01).

2. Errato giuridicamente è pertanto il provvedimento impugnato che ha dichiarato la improcedibilità del ricorso per il solo fatto che il ricorrente non abbia fornito allegazione dell'adempimento all'onere notificatorio sullo stesso gravante.

Invero l'esito processuale della improcedibilità non risulta previsto né dalla norma generale che disciplina l'opposizione al decreto di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.99 D.P.R. 115/2002), né dalla disciplina processualistica richiamata dalla norma generale e, pertanto, dalle disposizioni che regolano il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt.281-decies e ss. cod. proc. civ..

In primo luogo, infatti, dovendo trovare applicazione, per le ragioni in precedenza esposte, la normativa propria del processo penale, risulta di palmare evidenza come la disposizione dell'art. 173 cod. proc. pen., di disciplina dei termini stabiliti a pena di decadenza, precisi che essi sono tali solo ove espressamente previsti dalla legge, tra cui, all'evidenza, non rientra quello assegnato dal Tribunale nel presente giudizio. Per ragioni analoghe, non appare neanche corretto il richiamo alle norme di cui agli artt. 102 e 307 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice della opposizione rileva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei legittimi contraddittori (Ministero di Grazia e Giustizia e Ufficio finanziario), ovvero il mancato rispetto di un ordine del giudice, trattandosi di disposizioni di esclusivo rilievo civilistico, come tali non applicabili nel procedimento in esame, che risulta assoggettato alle regole del giudizio penale, sia pur nei limiti derivanti dalla necessità di introduzione secondo il rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez.4, n.29504 del 18/06/2025). A tale proposito la stessa sentenza di legittimità indicata nel provvedimento impugnato esclude che al procedimento di opposizione al



decreto di rigetto della richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato possa applicarsi la disciplina processuale civilistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt.102 e 307 cod. proc. civ., in quanto incompatibile con la competenza del giudice penale e con la natura sommaria del rito, che non può ritenersi improntata a preclusioni e a decadenze, come invece previsto per il rito ordinario di cognizione civile.

3. Pacifica è, inoltre, la giurisprudenza del giudice di legittimità secondo la quale una volta che il ricorso in opposizione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice *ad quem* la omessa notifica ai contraddittori previsti dalla legge non determina l'inammissibilità del gravame, sicchè va disposta la rituale notifica ai fini della instaurazione del contraddittorio (Sez.4, n.18842 del 13/04/2016, Attanasio, Rv.266846-01) Inoltre, le richiamate disposizioni processualistiche contemplano la sanzione processuale della estinzione del giudizio esclusivamente nella ipotesi in cui, a fronte di una stasi processuale, la parte onerata dal giudice o dalla legge, non provveda a integrare il contraddittorio o a rinnovare l'atto che risulti difettoso o mancante mentre, nella specie, dallo stesso contenuto del provvedimento impugnato non emerge che al [REDACTED] sia stato assegnato dal giudice un ulteriore termine per la rinnovazione della notifica, ovvero per il deposito della prova dell'intervenuta notifica, mentre il [REDACTED] ha fornito la dimostrazione di avere provveduto a eseguire la notifica dell'opposizione alle controparti in attuazione dell'originario provvedimento di fissazione della udienza di comparizione che non prevedeva alcuna sanzione processuale, in caso di mancato adempimento del termine dilatorio ivi indicato.

4. In conclusione va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026

Il consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Salvatore Doveve

